

Comune di **CASTELLAFIUME**

Provincia di L'Aquila

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. del

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -

**Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3. Conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	6
Art. 5. Soggetto attivo	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	7
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	7
Art. 7. Soggetti passivi.....	8
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	9
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico	9
Art. 11. Superficie degli immobili	10
TITOLO III – TARIFFE.....	10
Art. 12. Costo di gestione.....	10
Art. 13. Determinazione della tariffa.....	10
Art. 14. Articolazione della tariffa.....	11
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo	11
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche, coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività.....	11
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	12
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche	12
Art. 20. Scuole statali.....	13
Art. 21. Tributo giornaliero	13
Art. 22. Tributo provinciale.....	14
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni.....	14
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	14
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	14
Art. 25. Riduzioni per il recupero	15
Art. 26. Riduzioni per il riciclo in modo automatico	15
Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	15
Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	15
Art. 29. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	16
Art. 30. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	16
Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	16
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	16
Art. 32. Obbligo di dichiarazione.....	16
Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	16
Art. 34. Poteri del Comune	17
Art. 35. Accertamento.....	18
Art. 36. Sanzioni	18
Art. 37. Riscossione	19
Art. 38. Interessi	19
Art. 39. Rimborsi	19
Art. 40. Somme di modesto ammontare	20
Art. 41. Contenzioso.....	20
Art. 42. Reclamo – Ravvedimento operoso - Autotutela.....	20
TITOLO VI – Disposizioni finali	22
Art. 43. Entrata in vigore e abrogazioni.....	22
Art. 44. Clausola di adeguamento	22
Art. 45. Trattamento dei dati personali	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel **Comune di CASTELLAFIUME** dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Nell'ambito del presente Regolamento, la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce **"rifiuto"**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006, esclusi i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuati con decreto 27 settembre 2022 n. 152 del Ministero della Transizione Ecologica;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti, provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili, quindi, al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali, della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006),

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

5. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1, della parte quarta, del d.lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per

- a) «rifiuto»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti, il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuto, che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni riempimento.
- k) «spazzamento delle strade»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico escluse, le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del composto prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2, del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «parte fissa della tassa»: la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- q) «parte variabile della tassa»: la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- r) «Centro di Raccolta»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani, per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- t) «riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- u) «preparazione per il riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- v) «recupero»: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o preparandoli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3. Conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Tutte le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono, in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salvo la possibilità per il gestore del servizio

pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, parte dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere a usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. L'esenzione in via previsionale dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione, da inviare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il soggetto tenuto al pagamento del tributo per l'utenza non domestica, che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.
11. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, i contribuenti saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
12. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - b) i materiali esplosivi in disuso;
 - c) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di

energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune di CASTELLAFIUME nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per

- a) **locali:** le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte:** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche:** le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte operative o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici operative adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti (area pompe, tettoie varie, ecc.) compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi, destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta operativa o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni;
- e) tutte le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Locali ed aree non utilizzate

Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

- I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas).
 - I locali per abitazione con presenza di arredo, ma non collegati ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas), sono equiparati alle pertinenze.
 - I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, ogni qual volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi anche in forma tacita.
 - Le pertinenze (garage – magazzini - cantine- soffitte ecc.) sono sempre tassate se non fatiscenti.
 - I locali a diversa destinazione non utilizzati per attività commerciali, artigianali, industriali o per servizi (ex locali commerciali, artigianali e industriali) sono sempre tassati al pari dei magazzini, se non fatiscenti.
 - I locali limitatamente alla parte con altezza inferiore a metri 1,50 non son tassabili
- Per tutti i locali non utilizzati, i proprietari devono inviare dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del non utilizzo dei locali, corredata di documentazione atta a dimostrare l'inagibilità, l'inabitabilità, il non utilizzo (documentazione fotografica) e la mancanza di utenze (copie distacchi utenze). Se non è possibile recuperare la documentazione richiesta va rimessa una dichiarazione di atto di notorietà a pena di decadenza del diritto.
- Le richieste pervenute prive della documentazione verranno respinte d'ufficio.
5. Fabbricati rurali
- I fabbricati rurali sono tassati come pertinenze domestiche se non sono adibiti all'allevamento di animali e non utilizzati nell'ambito dell'attività agricola gestita da soggetti titolari di partita I.V.A.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti e associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati ai non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte a uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relative alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o comunque i locali ove non vi sia di regola presenza umana;
 - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari; di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali; le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, gestite da soggetti titolari di partita I.V.A., e della pesca;
 - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, a reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	– Ambulatori medici e dentistici.....	25%
	– Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	25%
	– Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
	– Attività industriali con capannoni di produzione	15%
	– Attività artigianali di produzione beni specifici	25%

Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d'abbattimento, in ogni caso non superiore al 30%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando le planimetrie dettagliate e l'ulteriore documentazione utile;
 - b) comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento delle superfici imponibili di cui al presente articolo.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento delle superfici riportate negli accatastamenti come:
 - a) Vani principali e accessori diretti
 - b) Vani accessori diretti comunicanti
 - c) Vani accessori indiretti non comunicanti
 - d) Vani accessori diretti
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza fino a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante, sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Il consiglio comunale adotta i costi del comma 2 come definiti dal pertinente organismo competente.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali del tributo comunale sui rifiuti "TARI", il Consiglio Comunale delibera:

- a) Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare); kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare); kc (coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche), determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche, a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.
- c) Scadenza e numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti "TARI".

2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd, di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e comunque nel rispetto dalle vigenti deliberazioni in materia, adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. È assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito nella delibera tariffaria.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche, coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività

Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, riportate nella tabella 1/b; per pertinenze s'intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, i fabbricati utilizzati come rimesse mezzi e prodotti agricoli a uso privato, nonché tutti i locali riconducibili ad altre fattispecie previste ai fini dell'applicazione del presente tributo, che possono essere considerate al servizio di utenze domestiche, anche se ubicate in qualsiasi zona del territorio comunale.

La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti (art. 17), secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, riportate nella tabella n. 2;

I coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e per la parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche sono determinati rispettivamente come da tabella 1/b e tabella 2.

La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche non viene applicata agli immobili accessori.

Tabella 1/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSIMO
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per gli alloggi tenuti a disposizione degli utenti, si assume come numero degli occupanti quello determinato per classi di superfici nella delibera con la quale vengono determinate le tariffe.
4. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in una unità**.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione compresi, fra i minimi ridotti del 50% ed i massimi aumentati del 50% secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di seguito indicate:

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Area scoperta operativa
23	B & B, Agriturismo e Case Vacanza
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole
25	Locali non utilizzati

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I coefficienti di potenziale produzione kg/mq annuo, per le utenze non domestiche, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà dell'utente chiedere il pagamento della tariffa annuale.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia- **riduzione di due terzi sia della quota fissa che la quota variabile** (rif. comma 48 della L. 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Nella delibera tariffaria può essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/1999, si definiscono “Utenze non domestiche non stabilmente attive” quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni l'anno.

Alle utenze attive per un periodo, anche non continuativo, fino a 180 giorni l'anno, è applicata la tariffa in misura proporzionale con un minimo di 60 (sessanta) giorni.

L'agevolazione viene concessa, a richiesta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio comunale

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi, il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti, fermo restando quanto previsto al secondo comma dell'articolo 23, pena l'applicazione della tariffa intera.
4. Nella deliberazione tariffaria potranno essere definiti ulteriori criteri, limiti e disposizioni operative relative alle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

A norma dell'art. 238, comma 10 del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 3 del presente regolamento. Per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

Art. 26. Riduzioni per il riciclo in modo automatico

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione a consuntivo della quota variabile del tributo, commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo, così determinata: “La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza” con un massimo del 75%. Per tali superfici, sono tenute anche alla corresponsione della parte fissa.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che deve presentare annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, entro il **31 MARZO** dell'anno successivo a quello di riferimento, solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 70% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta, dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Le tariffe si applicano in misura **ridotta del 30%** della parte variabile per i locali commerciali o artigianali ad uso stagionale o ad uso non continuativo non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento pena la decadenza del diritto ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per le altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

Art. 29. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni

La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art. 30. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione di tariffe e scadenze, possono essere modificate le disposizioni di cui al precedente art. 28.
2. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opererebbe sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia dell'80% del tributo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo quanto previsto all'art. 11, commi 1 e 2.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) generalità e codice fiscale dei soggetti domiciliati nell'alloggio e non residenti.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo pec);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

6. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti **entro 90 giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, presentando l'apposito modulo in uno dei seguenti modi:

Modalità	Recapito
Posta ordinaria	Via delle Scuole, 39 – 67050 Castellafiume (AQ)
PEC	comunedicastellafiume@pec.it
E-mail	tributi@comune.castellafiume.aq.it
Consegna a mano allo sportello sito in	Via delle Scuole, 39 – 67050 Castellafiume (AQ)
Orari e giorni apertura sportello	Come previsto nella sezione Servizio TARI del menù Servizi del sito web dell'Ente.
Sportello online accessibile dal sito internet	Non previsto

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari della data di decesso.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono acquisire fotocopia della dichiarazione presentata per l'applicazione della TARI.

Art. 34. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35. Accertamento

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 160 legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano pari o superiori a € 100,00, il contribuente può richiedere una rateazione nei limiti e alle condizioni di cui al seguente schema:

Ammontare del debito
- da 100,00 a 400,00 € fino a due rate mensili
- da 400,01 a 1.000,00 € fino a sei rate mensili
- da 1.000,01 a 3.000,00 € fino a otto rate mensili
- da 3.000,01 a 6.000,00 € fino a dodici rate mensili
- da 6.000,01 a 15.000,00 € fino a diciotto rate mensili
- da 15.000,01 a 30.000,00 € fino a ventiquattro rate mensili
- da 30.000,01 a 50.000,00 € fino a trentasei rate mensili
- da 50.000,01 a 70.000,00 € fino a quarantotto rate mensili
- oltre 70.000,00 fino a sessanta rate mensili

5. Se le somme dovute sono superiori a € 30.000,00, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di dilazione. Sull'importo delle rate successive, sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
7. La richiesta di rateazione inviata dal contribuente viene accolta se dichiara mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi temporaneamente in condizioni economiche disagiate.
8. Il mancato pagamento, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo. Qualora ciò non avvenga, l'ufficio può procedere alla escussione della eventuale garanzia prestata.
9. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, non è ammessa ulteriore dilazione.

Art. 36. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa **del cento per cento** del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa **del cinquanta per cento** del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'ufficio tributi, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione, di cui

al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Agli inviti di pagamento sono allegati i modelli di pagamento precompilati, contenenti l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali, le cui scadenze saranno stabilite con delibera di consiglio comunale con la quale vengono determinate le tariffe annuali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è trasmesso anche mediante servizio postale con raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata un avviso bonario con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora. Solo persistendo l'inadempimento, si procede all'emissione dell'accertamento e scattano la sanzione del 30% ex art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, gli interessi di mora e si apre la strada alla riscossione coattiva.
4. Il contribuente può chiedere la rateizzazione del tributo indicato nell'invito di pagamento entro la scadenza dell'ultima rata di cui al comma 1, qualora l'importo sia di almeno 100,00 euro.
5. Per la rateizzazione degli avvisi di accertamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal quarto al nono dell'art. 35.
6. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
7. Le informazioni relative alle modalità e periodicità di pagamento degli importi dovuti sono reperibili sul sito del comune, nella sezione Servizio TARI del menù Servizi.

Art. 38. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39. Rimborsi

1. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
6. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

Art. 40. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento a ogni periodo d'imposta annuale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 41. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 42. Reclamo – Ravvedimento operoso - Autotutela

42.1 - Reclamo

Il gestore del servizio classifica come reclami tutte le segnalazioni scritte da parte degli utenti.

I tempi di risposta, considerati come tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta, sono i seguenti:

- 30 giorni lavorativi per i reclami scritti;
- 30 giorni lavorativi per le richieste di informazioni;
- 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

42.2 – Reclami scritti e richieste di informazioni

I reclami scritti e le richieste di informazioni inerenti **alle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** devono essere presentati mediante la compilazione dell'apposito modulo:

- Scaricabile nella sezione Servizio TARI del menù Servizi del sito web del comune.
- Disponibile in forma cartacea presso i punti di contatto con l'utente.

L'Utente deve comunicare i propri dati identificativi:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade);
- il codice utente;
- l'indirizzo e il codice utenza.

È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo precedentemente indicato, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

L'Ente Territorialmente Competente (AGIR) ha disposto l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2.4 del TQRIF, pertanto i reclami e le richieste scritte di informazioni relativi alle attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade devono essere inoltrati direttamente al gestore delle suddette attività.

Qualora il Comune riceva reclami e/o richieste relativi alle attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, provvederà ad inoltrare il reclamo al gestore attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade entro 5 giorni lavorativi.

Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizzerà in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile le risposte alle richieste scritte da parte degli utenti, utilizzando una terminologia di uso comune e indicando gli elementi minimi stabiliti dalla normativa vigente.

42.3 – Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale previsto dal TQRIF.

In deroga a quanto previsto dal comma 28.1, lettera b) TQRIF, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente, relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'articolo 27 TQRIF, e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

La richiesta scritta di rettifica degli importi non dovuti deve essere presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo:

- Scaricabile nella sezione Servizio TARI del menù Servizi del sito web dell'ente.
- Disponibile in forma cartacea presso i punti di contatto con l'utente, indicati all'art. 33 comma 6.

42.4 Gli istituti a tutela del contribuente

La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i quali è possibile sanare i propri errori oppure difendersi dagli atti ritenuti illegittimi.

I principali sono:

42.4.1 Ravvedimento operoso

Il contribuente, che, entro la scadenza fissata, abbia omissso, in tutto o in parte, il pagamento di un tributo, o non abbia correttamente adempiuto alla presentazione della dichiarazione, può avvalersi del ravvedimento operoso, a condizione che l'ufficio non abbia ancora contestato la violazione. In tal modo, entro i termini previsti dalla legge o dai Regolamenti dell'Ente, il contribuente potrà sanare spontaneamente la propria posizione versando il tributo, maggiorato di sanzioni ridotte e di interessi legali calcolati sui giorni di ritardo.

42.4.2 Autotutela

L'autotutela consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di correggere o annullare i propri atti che in sede di riesame sono riconosciuti illegittimi o infondati.

I casi più frequenti di annullamento di un atto si hanno quando l'illegittimità deriva da:

- Evidente errore logico;
- Errore sul presupposto del tributo;
- Doppia imposizione;
- Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza.

La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente al Funzionario Responsabile o essere conseguente a un'iniziativa propria dell'ufficio. L'esercizio dell'autotutela è, comunque, una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione. L'autotutela può essere esercitata anche se è pendente un giudizio. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende il termine per la presentazione del ricorso.

L'istanza di autotutela può essere inviata al seguente indirizzo **PEC: comunedicastellafiume@pec.it**.

42.4. 3 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa dell'ufficio ed esperito anche il tentativo di autotutela, può avviare l'iter del processo tributario.

Il ricorso, contenente i dati previsti dall'art. 18 del D.Lgs 546/1992, deve essere proposto mediante notifica all'ente nelle forme di cui agli artt. 16, commi 2 e 3 e 20 del D.Lgs. 546/1992.

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per le controversie di valore fino a tremila euro, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 546/1992.

In ipotesi di reclamo, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo;

Il ricorrente potrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

In merito, si evidenzia che l'articolo 16 del D.L. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'articolo 16 bis del D.Lgs. n. 546/92, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in I e II grado, con modalità telematica, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Si precisa che il suddetto obbligo non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (articolo 16 bis, comma 3 bis del D. Lgs. n. 546/92); tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso (art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/92).

Per valore della lite, s'intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Il ricorso non è soggetto all'imposta di bollo mentre è dovuto il contributo unificato nel momento in cui il contribuente, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 43. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione **n. 12 del 30-06-2021** deve intendersi applicabile, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, ai periodi di imposta precedenti rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 44. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge e i provvedimenti di ARERA in materia di regolamentazione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.